



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA

N.350 DEL 06/06/2025

OGGETTO: BALNEAZIONE TORRENTE CASTELLANO NEL TRATTO DENOMINATO “PORTA CARTARA” - INIZIO STAGIONE BALNEARE 2025, INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n.116/2008 ed il D.M. Salute 30/03/2010 - norme finalizzate a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione - demandano alla competenza delle Regioni individuare le acque di balneazione con i propri punti di inizio e fine, i punti di monitoraggio ed i relativi profili, effettuarne la classificazione;
- le competenze dei Comuni sono richiamate nel D.Lgs n.116/2008 recante “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- fra le competenze comunali di cui all’art. 5, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 116/2008, c’è quella di delimitare, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un’adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);
- i Comuni debbono altresì delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, a seguito delle analisi condotte dall’ARPAM, provvedendo a darne tempestiva informazione al pubblico (art. 5, c.1, lett. b e art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008);

EVIDENZIATO che:

- la balneazione fluviale, con l’arrivo della stagione estiva, rappresenta una necessità per i cittadini ascolani che per qualsiasi ragione non possano organizzarsi diversamente;
- per tale ragione e con la finalità di un continuo ed approfondito monitoraggio della qualità delle acque, questo Comune ha intrapreso nel 2016 l’iter procedimentale finalizzato ad istituire una nuova acqua di balneazione (BW) lungo il corpo torrentizio in oggetto;

- la Regione Marche, con D.G.R. n.367 del 18/4/2016, ha quindi istituito la nuova BW denominata “Porta Cartara”, ubicata lungo il torrente Castellano in zona Cartiera Papale;

RICHIAMATA la D.G.R. Marche n. 550 del 17/04/2025 ad oggetto “*Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2025: adempimenti regionali relativi all’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. 116/2008 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n.2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione*”;

DATO ATTO che nella BW “Porta Cartara”, considerato che i monitoraggi stagionali condotti da ARPAM hanno sempre dato esito conforme, la classificazione anno 2024 della qualità dell’acqua di balneazione è “eccellente” (Allegato 1 alla D.G.R. Marche n.550 del 17/04/2025, Paragrafo A, Tabella 1_A);

PRESO ATTO che la Regione Marche, con la citata D.G.R. n. 550 del 17/04/2025:

ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:

- acque di balneazione (BW), aree omogenee (AO) e relativa classificazione;
- punti di campionamento delle BW e delle AO;
- BW con divieto permanente di balneazione (YP);
- BW che hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT) durante la stagione balneare 2024;
- punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;

al paragrafo C dell’Allegato 1 ha stabilito che la stagione balneare 2025 per le acque marino costiere e dolci degli invasi artificiali inizia il 1/5/2025 e termina il 14/9/2025, per le acque fluviali balneari inizia il 21/6/2025 e termina il 31/8/2025;

al paragrafo G dell’Allegato 1 ha dato indicazioni ed indirizzi all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Marche (ARPAM) ed ai Comuni balneari;

VISTA la nota della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud prot. 592974 del 14/05/2025 con la quale, ai fini di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, viene rappresentata l’opportunità di disporre il divieto di stazionamento in corrispondenza dell’area del demanio idrico di circa 900 mq all’interno dell’alveo del torrente Castellano, in corrispondenza delle particelle 50-53-399-401-403 del foglio 100, nonché il divieto di balneazione nel tratto di torrente limitrofo alla briglia presente all’altezza del mappale 403 del foglio 100;

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 relativi, rispettivamente, alle competenze ed alle attribuzioni del Sindaco;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico-sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 6/5/2022 ad oggetto "Balneazione torrente Castellano - Aggiornamento della cartellonistica informativa" e dato atto che la cartellonistica in sito dovrà essere adeguata alle disposizioni della D.G.R. Marche n. 550/2025;

ORDINA

1. che SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE il tratto di costa fluviale del torrente Castellano di competenza comunale denominato "Porta Cartara" (ID IT011044007001), per il periodo dal 21/06/2025 al 31/08/2025, solo sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dall'ARPAM prima dell'inizio della stagione balneare corrente;
2. che la balneazione sia consentita ESCLUSIVAMENTE all'interno del limite del tratto identificato come balneabile, evidenziato nello schema informativo alla popolazione allegato al presente atto;
3. che all'interno di tale area, NON PRESIDATA, la balneazione è ammessa esclusivamente nel periodo indicato;
4. che, ai fini di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, È VIETATO LO STAZIONAMENTO in corrispondenza dell'area del demanio idrico di circa 900 mq all'interno dell'alveo del torrente Castellano, in corrispondenza delle particelle 50-53-399-401-403 del foglio 100, evidenziata nello schema informativo alla popolazione allegato al presente atto;
5. che, ai fini di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, è altresì VIETATA LA BALNEAZIONE nel tratto del torrente Castellano limitrofo alla "briglia" presente all'altezza del mappale 403 del foglio 100, evidenziato nello schema informativo alla popolazione allegato al presente atto;
6. che siano PERMANENTEMENTE VIETATI ALLA BALNEAZIONE i tratti di acque fluviali del torrente Castellano, ricadenti nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, posti a monte ed a valle dell'area individuata come balneabile, precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione;

7. che è necessario prestare la massima attenzione al fondo del tratto fluviale ed alla corrente, come descritti nello schema informativo alla popolazione allegato al presente atto, avendo cura di evitare i tratti di maggiore profondità;
8. che dovranno essere adottati comportamenti di massima attenzione, da parte dei soggetti esercenti la tutela, verso i minori che frequentano l'area balneabile, avendo cura che gli stessi si uniformino alle suddette raccomandazioni;
9. che in prossimità dell'area balneabile e nelle zone immediatamente contermini venga mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare come individuata al precedente punto 1), la cartellonistica informativa per i cittadini ed i bagnanti;

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota alla popolazione ed ai bagnanti, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Ascoli Piceno;

venga trasmessa, a cura dell'Ufficio Ambiente, ai seguenti Enti/Uffici:

- Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Direzione Ambiente e Risorse Idriche regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it
- ARPAM Direzione Tecnico Scientifica e Servizio Territoriale di Ascoli Piceno arpam@emarche.it
- AST di Ascoli Piceno Dipartimento di Prevenzione ast.ascolipiceno@emarche.it
- Comando di Polizia Municipale

DISPONE ALTRESI'

che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

che è demandato al Comando di Polizia Municipale l'adempimento previsto dall'Allegato 1, Paragrafo G, punto 19 della D.G.R. Marche n. 550 del 17/4/2025 (*"l'azione di verifica della cartellonistica informativa e delle Ordinanze Sindacali devono essere oggetto di verifica da parte delle Amministrazioni Comunali, anche tramite la Polizia Municipale, e relazionando tali controlli nell'atto previsto al punto 13"*);

che lo schema informativo alla popolazione, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione dell'ordinanza.

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)